



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Estremi Spedizione CO.RE. CO

Prot. N. _____

Data _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 26-04-07

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

L'anno duemilasette, il giorno ventisei, alle ore 20,00 del mese di aprile nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si é riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

TORCASSO MARIA C.	A	FARGIONE GIUSEPPE	A
MAGNANO ANGELO	P	CARUSO IGNAZIO	P
SBONA SEBASTIANO	P	RUSSO ALFREDO	A
ALBANESE ARCANGELA	A	CASTRO GIUSEPPE	A
BALSAMO FILADELFIO	P	MARCHESE MASSIMO	P
IAPICHINO BIAGIO	P	MARINO GUIDO	P
MONARCA GIUSEPPE	A	GAUDINO CINZIA	A
MARCHESE GIUSEPPE	P	EMANUELE SEBASTIANO	P
SALERNO SEBASTIANO	P	VECCHIO SEBASTIANO	P
MIDOLO SALVATORE	A	LA RUOTA CARMELO	P

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 8

Assume la presidenza il Sig. **MAGNANO ANGELO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **DOTT. MALTESE ROBERTO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 4 dell'O.d.G. prot. n. 8912 del 20/04/07, avente oggetto: **“APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI”**.

Introduce i lavori il Presidente dando lettura della proposta, dei pareri espressi dagli uffici, dai Consigli Circostrizionali e dalla II[^] e III[^] Commissione Consiliare.

Dopo di che, in mancanza di interventi, passa alla votazione della proposta e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti e votanti n. 13 (è entrato in precedenza il cons. *Monarca*)
- voti favorevoli n. 13

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

VISTE ed esaminate le modifiche da apportare al Regolamento Comunale in oggetto indicato, formulate dall'ufficio Tributi con relazione prot. n. 7287 del 29/03/07;

VISTI i verbali dei Consigli Circostrizionali di Villasmundo e Città Giardino, rispettivamente n. 11 del 24/04/07 e n. 21 del 24/04/07, con i quali è stato espresso da entrambi parere favorevole all'approvazione della proposta;

VISTI, altresì, i verbali n. 4 e n. 5 della II[^] e III[^] Commissione Consiliare, convocate in seduta congiunta il 06/04/07 con i quali si approva la proposta in oggetto;

DATO ATTO che la proposta di modifica al Regolamento risulta corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90;

SENTITA la relazione del Presidente del Consiglio;

VISTO l'esito della votazione ottenuta sulle modifiche al Regolamento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. come modificato dalla Legge 142/90 e successive modificazioni come recepite dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 30/00;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 n.23/97;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

CON VOTO unanime dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE, come approva le seguenti modifiche da apportare al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) consistenti nell'aggiunta dei nuovi articoli 9, 14 e 17 e nella modifica

dell'art. 12, tutte riportate ed evidenziate in grassetto nell'allegato testo regolamentare nei termini della proposta di deliberazione fatta dall'ufficio Tributi;

DI STABILIRE che, per una agevole e facile lettura ai fini applicativi, il nuovo testo aggiornato e completo del Regolamento - e che, quindi, tiene conto delle modifiche testé apportate con aggiunta dei nuovi articoli 9,14 e 17 - è composto da n. 20 articoli ed è quello allegato alla presente debitamente vistato dal Segretario Comunale, per farne parte integrante e sostanziale e che va a sostituire in tutto, il testo del regolamento previgente;

IL PRESENTE Regolamento, ai sensi dell'art. 197, comma 2, dell'O.R.EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e le relative modifiche apportate entreranno in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposte Comunale sugli Immobili.

UFFICIO PROPONENTE... TRIBUTI STRUTTURA... IV

Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett i) della L.R. 11/12/91 n.48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: <u>favorevole</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Data <u>3/4/2007</u> IL RESPONSABILE </p>
<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Data IL RESPONSABILE</p>
<p>SEGRETARIO COMUNALE</p>	<p>Sotto il profilo della legittimità esprime parere: <u>favorevole</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Data IL RESPONSABILE </p>

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
<u>Art. 1</u> - Oggetto.	Pag. 3
CAPO II - NORME ANTIELUSIVE	Pag. 3
<u>Art. 2</u> - Aree fabbricabili: deroghe.	Pag. 3
<u>Art. 3</u> - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.	Pag. 3
CAPO III - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITÀ' FISCALE	
<u>Art. 4</u> - Fabbricati inagibili o inabitabili.	Pag. 3
<u>Art. 5</u> - Fabbricato parzialmente costruito.	Pag. 4
<u>Art. 6</u> - Versamenti effettuati da un contitolare.	Pag. 4
<u>Art. 7</u> - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale.	Pag. 4
<u>Art. 8</u> - Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta.	Pag. 5
<u>Art. 9</u> - Anziani ricoverati in case di cura.	Pag. 5
CAPO IV - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	
<u>Art.10</u> - Liquidazione dell'imposta.	Pag. 5
<u>Art.11</u> - Applicazione dell'art.6,"cause di non punibilità", comma 2, del D. Lg.vo 472/97.	Pag. 5
<u>Art.12</u> - Termini per la notifica della liquidazione dell'accertamento.	Pag. 6
<u>Art.13</u> - Interessi moratori.	
<u>Art.14</u> - Ravvedimento operoso lungo	Pag. 6
<u>Art.15</u> - Compensi incentivanti al personale.	Pag. 6
<u>Art.16</u> - Accertamento con adesione.	Pag. 6
CAPO V - RISCOSSIONE	
<u>Art.17</u> - Arrotondamenti	Pag. 6
<u>Art.18</u> - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti.	Pag. 7
<u>Art.19</u> - Differimento o rateizzazione dei versamenti.	Pag. 7
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
<u>Art.20</u> - Entrata in vigore del regolamento.	Pag. 7

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della podestà prevista dagli art. 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia ICI. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II - NORME ANTIELUSIVE

Art.2 - Aree fabbricabili: deroghe.

1. I Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° dell'art. 9 del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile.

Art.3 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

CAPO III - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE

Art. 4 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, come rischi di crollo;
- b) I muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.

2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Art.5 - Fabbricato parzialmente costruito.

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Per la parte in fase di realizzazione si quantificherà il valore dell'area rimasta in proporzione alla parte da edificare, in rapporto all'intera superficie.
Conseguentemente, per la parte di costruzione non ancora completata, l'imposta sarà applicata sul valore venale dell'area edificabile in misura percentuale derivante dalla proporzione tra l'intero volume del progetto approvato e quello non realizzato.

Art.6 - Versamenti effettuati da un contitolare.

1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

Art.7 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad esser unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

t.8 - Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta.

Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al I grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.

Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente sul modulo predisposto dal Comune.

t.9 - Anziani ricoverati in case di cura

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

CAPO IV - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.

t.10 - Liquidazione dell'imposta.

Con decorrenza 01/01/02 per l'annualità dell'imposta 2001 e successive viene ripristinato l'obbligo da parte del Comune delle operazioni di liquidazioni consistenti nel controllo formale delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/92 e successive modificazioni nonché sulla verifica dei versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo.

A decorrere dall'anno di imposta di cui al comma 1 viene ripristinato l'obbligo da parte del contribuente di effettuare dichiarazioni o denunce di variazione come previste dall'art.10 del citato decreto legislativo.

t.11 - Applicazione dell'art.6, "cause di non punibilità", comma 2, del D. l.vo 472/97.

Considerato che questo Ente ha modificato la disciplina della dichiarazione, si stabilisce per gli anni d'imposta 1999,2000,2001 di non applicare alcuna sanzione per inadempimenti relativi al modello utilizzato per la dichiarazione.

Art.12 - Termini per la notifica della liquidazione dell'accertamento.

- Si applicano le disposizioni contenute nell'art.11 del D.Lg.vo n.504/02 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.13 - Interessi moratori.

- Per la liquidazione e l'accertamento delle annualità pregresse e per i rimborsi la misura degli interessi sarà applicata ai sensi dell'art.13, comma 4, della legge 15/05/99, n.133.

Art. 14 – Ravvedimento operoso lungo.

- In aggiunta a quanto già previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472 del 18/12/1997 si stabilisce di ridurre la sanzione ad un sesto dal minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore.

Art.15 - Compensi incentivanti al personale.

- Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune e per incentivare l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti (Art.59, comma 1, lettera q, del D.Lg.vo 446/97).

Art.16 - Accertamento con adesione.

- L'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Lg.vo 19 Giugno 1997, n.218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

CAPO V - RISCOSSIONE

Art.17 – Arrotondamenti

- I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art.18 - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti.

1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
 - a) Su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
 - b) Direttamente presso la Tesoreria del Comune

Art.19 - Differimento o rateizzazione dei versamenti.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art.20 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Ove non diversamente disposto, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'anno d'imposta 01/01/1999.

COMUNE DI MELILLI

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

Di Pubblicato all' Albo Pretorio del Comune

dal 5 AGO 2007 al 19 AGO 2007

Registro Pubblicazioni N. 2457

li 12 SET. 2007

CAPIEGATO RESPONS



IL SEGRETARIO COMUNALE



(Dott. E. Malgara)

Sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MAGNANO ANGELO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
SBONA SEBASTIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MALTESE ROBERTO

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di

questo Comune per 15 giorni consecutivi di **6 MAG. 2007** giorno festivo. (Reg. Pub. N. 1521)

Li **21 MAG 2007**
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MALTESE ROBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 cosi come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

é soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1^ comma del suddetto articolo.

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della Giunta.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MALTESE ROBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del .

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MALTESE ROBERTO